

**STATUTO**

**“Confcommercio-Imprese per l’Italia  
Provincia di Firenze”**

## **Art. 1**

### **Denominazione ed Identità**

1. L'Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Firenze", di seguito denominata "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze", è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze" aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio territorio provinciale.
3. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze" si impegna altresì ad accettare:
  - le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'art. 41 dello Statuto confederale;
  - le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
  - il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".
4. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze" si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
5. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze" prende atto che la denominazione di cui al comma 2 ed il relativo logo sono di proprietà di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e che la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale.
6. "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze" si impegna altresì ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione, facendosi garante, nei confronti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", dell'uso dello stesso da parte di organismi associativi o strutture societarie costituite al proprio interno, o ad essa aderenti, e/o comunque espressione diretta della propria Organizzazione.

## **Art. 2**

### **Ambiti di Rappresentanza**

1. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze” costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza provinciale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nella Provincia di Firenze , che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell’attività d’impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all’art. 12 dello Statuto confederale.
2. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze” è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

### **Art. 3**

#### **Sede e durata**

“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze” ha sede in Firenze ed ha durata illimitata.

### **Art. 4**

#### **Principi e Valori Ispiratori**

“Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze” informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l’economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l’impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l’organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che “Confcommercio-Imprese per l’Italia” propugna nel Paese;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un’economia aperta, competitiva e di mercato;
- g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell’assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;

- h) la solidarietà all'interno del sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- i) l'europeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

### **Art. 5** Scopi e Funzioni

"Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze":

- a) promuove i principi ed i valori che ne ispirano l'azione;
- b) tutela e rappresenta a livello provinciale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati, attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze" è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo provinciale;
- c) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi associati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;
- d) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- e) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
- f) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi sub-provinciali, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;
- g) favorisce, d'intesa con le gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello provinciale, delle proprie articolazioni organizzative;
- h) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da "Confcommercio-Imprese per l'Italia"; i contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato provinciale del settore o della categoria interessata;
- i) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
- j) provvede, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali o Interprovinciali

presenti sul territorio regionale, al finanziamento della “Confcommercio-Imprese per l’Italia - Unione Regionale Toscana”;

- k) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

## **Art. 6**

### **Adesione ed Inquadramento degli Associati**

1. Possono aderire a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze”, in qualità di socio effettivo, le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi, con sede od unità locali nella Provincia di Firenze, che svolgono la propria attività imprenditoriale in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica.
2. Il Consiglio può deliberare l'ammissione, in qualità di socio aderente, di Associazioni Territoriali, di Sindacati di Settore e di Associazioni di Categoria, provinciali autonome, nonché di Organizzazioni/Enti, che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze”, con le modalità stabilite dallo stesso Consiglio. Il medesimo Consiglio delibera, inoltre, in merito alla necessaria conformità degli Statuti dei Soci aderenti ai contenuti di cui al presente Statuto.
3. Possono associarsi, in qualità di socio aggregato, anche gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, nonché gli imprenditori o lavoratori autonomi usciti dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia, purché residenti nel territorio provinciale.
4. Ai fini dell'attuazione degli scopi e delle funzioni di cui all'art. 5 del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, i soci sono inquadrati, all'atto dell'adesione, nelle Associazioni Territoriali, nonché nei Sindacati di Settore o Associazioni di Categoria, eventualmente costituiti a livello provinciale da “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze”, o ad essa aderenti. Le suddette strutture – i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio – tutelano gli specifici interessi dei soci in esse inquadrati e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche territoriali, categoriali e di settore, d'intesa con “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze”.
5. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze”, o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di “Confcommercio-Imprese per

l'Italia Provincia di Firenze”, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

6. In caso di particolari esigenze organizzative territoriali, “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze” può prevedere la definizione e costituzione di Comprensori Intercomunali tra territori confinanti, i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio. Tali Comprensori Intercomunali rappresentano l'unità organizzativa e politica di riferimento del territorio di competenza.
7. Ciascun socio, effettivo, aderente o aggregato, che entra a far parte di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze”, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.
8. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze”, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.
9. Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo provinciale gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art. 12 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna.
10. Come per gli altri livelli del sistema confederale, “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze” si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell'adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.
11. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze”, o ad essa aderente, comporta l'inquadramento dell'associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale dei soci di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze” costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
12. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze” e la Confederazione potranno promuovere, previa approvazione del Consiglio Nazionale confederale, conseguenti protocolli d'intesa tra “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze” e gli altri livelli del Sistema confederale interessati.

## Art. 7

Adesione: modalità e condizioni

1. Per aderire a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze”, in qualità di soci effettivi o aggregati, occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, dal professionista o dal lavoratore autonomo, anche uscito dall’attività per limiti di anzianità o vecchiaia, nonché dall’aspirante imprenditore dei settori e delle categorie rappresentate, aspiranti soci ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 3, del presente Statuto, sulla quale delibera la Giunta entro 45 giorni dalla ricezione della domanda stessa.
2. Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata, specificandone i motivi, con lettera raccomandata a.r. entro 15 giorni. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
3. Contro la deliberazione della Giunta, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide nel termine di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione all’interessato.
4. L’adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l’anno solare in corso e per l’anno successivo, con inizio dal 1° gennaio, alla data di adesione.
5. L’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze”.
6. I soci sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di “Confcommercio – Imprese per l’Italia Provincia di Firenze” e dalle delibere confederali, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi.
7. Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.
8. I soci non possono aderire ad altri organismi sindacali aventi finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite da “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze”.
9. La posizione di iscritto e il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

**Art. 8**

Nomina di un Delegato

1. Il Presidente di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze” può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato, qualora presso tutti i livelli organizzativi del sistema associativo provinciale, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette, emerga anche una sola delle seguenti circostanze:
  - a) gestione economico-finanziaria con squilibri e/o irregolarità di natura contabile;
  - b) carenze organizzative e/o amministrative;
  - c) svolgimento della vita associativa in difformità con quanto previsto dal presente Statuto, ovvero dallo Statuto confederale, in particolare per quanto riguarda le procedure per la costituzione e l'attività degli Organi associativi elettivi, nonché con i principi inseriti all'interno del Codice Etico confederale;
  - d) mancato rispetto dei deliberati di Organi di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze”.
2. Qualora i livelli organizzativi del sistema associativo provinciale interessati siano Sindacati di Settore od Associazioni di Categoria provinciali autonomi, la nomina di un Delegato, da parte del Presidente, avviene di concerto con le rispettive Federazioni di Settore od Associazioni di Categoria nazionali.
3. La nomina del Delegato è comunicata per iscritto al Presidente del livello organizzativo del sistema associativo provinciale interessato, allegando il relativo provvedimento in copia.
4. Il Delegato, con la collaborazione delle competenti funzioni del livello organizzativo del sistema associativo provinciale interessato, ha il compito di accertare la situazione e proporre l'adozione delle iniziative ritenute più idonee. A tal fine, il Delegato, assume informazioni, raccoglie dichiarazioni, esamina atti, documenti e registri e ne estrae copia. Dello svolgimento delle proprie attività il Delegato redige sintetico verbale. Il Presidente del livello organizzativo del sistema associativo provinciale interessato ha diritto di ottenere copia del verbale delle attività del Delegato.
5. Al termine delle proprie attività, il Delegato redige una relazione, che sottopone al Presidente di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze”.
6. Tutti gli Organi associativi del livello organizzativo del sistema associativo provinciale interessato si adoperano affinché al Delegato sia prestata la più ampia collaborazione, al fine del sollecito e completo svolgimento delle proprie attività.

## **Art. 9**

### Commissariamento

1. La Giunta di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze” può, presso tutti i livelli organizzativi del sistema associativo provinciale, su proposta del Presidente, nominare un Commissario nei seguenti casi:
  - a) qualora sia stata ostacolata l'attività del Delegato di cui all'art. 8 del presente Statuto;
  - b) qualora, sulla base della ricorrenza anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 8, comma 1, del presente Statuto, ne sia fatta richiesta nella relazione del Delegato;



- c) qualora, anche indipendentemente dalla nomina di un Delegato o da una sua richiesta, comunque emerga, in modo grave e/o urgente, anche una sola delle circostanze di cui al medesimo art. 8, comma 1, del presente Statuto;
  - d) qualora ne sia fatta richiesta, motivata e scritta, da un organo collegiale deliberante di uno dei livelli organizzativi del sistema associativo provinciale.
2. Qualora i livelli organizzativi del sistema associativo provinciale interessati siano Sindacati di Settore od Associazioni di Categoria provinciali autonomi, la nomina di un Commissario, da parte della Giunta, su proposta del Presidente, avviene di concerto con le rispettive Federazioni di Settore od Associazioni di Categoria nazionali.
  3. La proposta di commissariamento è comunicata per iscritto al Presidente del livello organizzativo del sistema associativo provinciale interessato. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione della Giunta di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze” deve intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni. Entro il termine perentorio di 7 giorni prima della data della riunione, il Presidente del livello organizzativo del sistema associativo provinciale interessato può far pervenire alla Giunta di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze” le proprie osservazioni scritte. Non verranno prese in esame le osservazioni che pervengano oltre tale termine perentorio.
  4. La Giunta di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze” delibera sulla proposta di commissariamento, determinandone la durata. Qualora la gestione commissariale lo suggerisca, la stessa Giunta può deliberarne la proroga.
  5. La nomina del Commissario è comunicata per iscritto al Presidente del livello organizzativo del sistema associativo provinciale interessato, allegando la relativa delibera in copia. Della nomina del Commissario è altresì data notizia al primo Consiglio utile di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze”, a cura del Presidente.
  6. Con il commissariamento, gli Organi associativi del livello organizzativo del sistema associativo provinciale interessato – ad eccezione degli Organi corrispondenti all’Assemblea ed al Collegio dei Probiviri – decadono.
  7. I poteri degli Organi associativi decaduti sono assunti dal Commissario, il quale adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni. Restano ferme le pregresse responsabilità, di qualsivoglia natura, dei componenti degli Organi associativi del livello organizzativo del sistema associativo provinciale interessato, ed in particolare quelle attinenti alle obbligazioni di natura patrimoniale. Alla scadenza, il Commissario presenta il rendiconto della sua gestione alla Giunta di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze” e agli Organi non decaduti del livello organizzativo del sistema associativo provinciale interessato.

## **Art. 10**

### **Decadenza e recesso**

1. La qualità di socio di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze” si perde:
  - a) per recesso secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 7, comma 5. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto;
  - b) per espulsione deliberata dal Consiglio, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze” o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, di quello confederale, o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
  - c) per decadenza, deliberata dal Consiglio, a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi.
2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere *b)* e *c)* è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.
3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.
4. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di cui al superiore comma 3, il socio escluso può proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell'art. 32 del presente Statuto. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. La domanda di arbitrato ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di esclusione.
5. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.
6. “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze”, su delibera del Consiglio, conseguentemente alla deliberazione di perdita della qualità di socio di uno dei livelli organizzativi del sistema associativo provinciale, può promuovere la costituzione di un nuovo livello del sistema associativo provinciale, avente lo stesso ambito territoriale e la stessa sfera di rappresentanza del livello decaduto.

#### **Art. 11**

#### **Sanzioni**

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze”, sono:
  - a) la deplorazione scritta;
  - b) la sospensione;
  - c) l'espulsione.

2. La sanzione di cui alla lettera *b*) del superiore comma 1 impedisce la partecipazione all'attività degli Organi associativi.

### **Art. 12**

#### **Enti ed Organismi collegati**

1. Sono enti ed organismi collegati a “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze” quelli costituiti e/o promossi dalla stessa.
2. Con deliberazione del Consiglio possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze” soltanto partecipi.
3. Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.
4. Gli enti collegati devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un'adeguata presenza di esponenti di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze” nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa associazione provinciale.
5. L'Enasco-Ente Nazionale di Assistenza per gli esercenti Attività Commerciali, costituito da “Confcommercio-Imprese per l'Italia” e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l'Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze” si avvale per svolgere, nell'ambito del territorio provinciale, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.

### **Art. 13**

#### **Gruppo Giovani Imprenditori**

1. In seno a “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze”, può essere costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 40° anno di età.
2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze”, conformemente al disposto dell'articolo 15 dello Statuto confederale.
3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da “Confcommercio-Imprese per l'Italia”. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze”, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

#### **Art. 14**

##### **Gruppo Terziario Donna**

1. In seno a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze”, può essere costituito il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.
2. Il funzionamento dell’Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze”, conformemente al disposto dell’articolo 16 dello Statuto confederale.
3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all’imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze”, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d’intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

#### **Art. 15**

##### ***“Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Interprovinciale (come previsto all’art. 12, comma 2, dello Statuto confederale)***

1. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze”, sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo, attraverso deliberazione del Consiglio, e previa condivisa deliberazione dei competenti Organi delle altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali interessate, può promuovere assieme ad altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali confinanti e presenti sul medesimo territorio regionale, previo preventivo parere positivo in tal senso formulato dalla Confederazione, la costituzione di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Interprovinciale che, equiparata alle “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali, individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato dalla propria provincia e dalle altre province interessate.
2. La costituzione di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Interprovinciale, definita mediante deliberazione del Consiglio Nazionale confederale, esclude la presenza di altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali nel medesimo territorio.
3. Nel caso di istituzione di nuove province sul proprio territorio, “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze” manterrà di norma i pregressi ambiti territoriali di rappresentanza, costituendosi – anche sulla scorta di accordi territoriali interassociativi promossi dalla Confederazione in riferimento ai principi di cui all’art. 8, comma 7 ed ai requisiti di cui all’art. 18 dello Statuto confederale – quale “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Provinciale di ambito interprovinciale, ovvero quale

“Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Provinciale avente ambito territoriale di rappresentanza diverso dai nuovi confini amministrativi delle province, entrambe comunque equiparate alle “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali.

4. L’adesione al sistema confederale di nuove “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali, aventi ambito territoriale di rappresentanza coincidente con i confini amministrativi delle province di nuova istituzione, e corrispondente in parte a quello di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze”, potrà essere deliberata dal Consiglio Nazionale confederale – sulla scorta di adeguata istruttoria riferita, in particolare, ai principi di cui all’art. 8 comma 7 e ai requisiti di cui all’art. 18 dello Statuto confederale – solo nel caso di preliminare parere positivo in tal senso formulato da “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze” e dalle altre preesistenti ed interessate “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali.
5. L’adesione o la costituzione da parte di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze” di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Interprovinciale che individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, anche il territorio formato dalla propria provincia, è deliberata dall’Assemblea in convocazione straordinaria, previo parere positivo vincolante del Consiglio.

#### **Art. 16**

##### **“Confcommercio-Imprese per l’Italia - Unione Regionale Toscana”**

1. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze” costituisce, assieme alle altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale, “Confcommercio-Imprese per l’Italia - Unione Regionale Toscana”, livello regionale del sistema confederale, assegnandone le funzioni previste all’art. 11, commi 5 e 7, dello Statuto confederale.
2. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze” provvede al finanziamento di “Confcommercio-Imprese per l’Italia - Unione Regionale Toscana”, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali e/o Interprovinciali presenti sul territorio regionale.
3. “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze” può, con deliberazione del Consiglio, condivisa ed assunta da ciascuno dei competenti Organi delle altre Associazioni costituenti l’organizzazione regionale e ratificata da “Confcommercio-Imprese per l’Italia - Unione Regionale Toscana”, delegare od assegnare a “Confcommercio-Imprese per l’Italia - Unione Regionale Toscana” ulteriori funzioni, come previsto all’art. 11, comma 7, dello Statuto confederale.

#### **Art. 17**

##### **Composizione Organi Associativi**

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze” sono imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo provinciale, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze”, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze”;

Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di “Confcommercio-Imprese per l'Italia” e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie. La certificazione comprovante l'eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.
3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze” comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze” è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.
4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.
5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.
6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze” sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

### **Art. 18**

#### **Incompatibilità**

1. Presso “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze” la carica di componente degli Organi associativi, collegiali e monocratici, nonché quella di Direttore è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
3. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze”.

### **Art. 19**

#### **Durata**

1. Presso “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze” tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 anni.
2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

### **Art. 20**

#### **Rieleggibilità del Presidente**

Presso “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze” il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

### **Art. 21**

#### **Organi**

1. Gli Organi di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze” sono:
  - l'Assemblea;
  - il Consiglio;
  - il Presidente;
  - la Giunta;
  - il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - il Collegio dei Probiviri.

2. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte determina l'automatica decadenza dalla relativa carica.

## **Art. 22**

### Assemblea: composizione

1. L'Assemblea di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze" è composta:
  - a) dai presidenti delle Associazioni Territoriali, dei Sindacati di Settore e delle Associazioni di Categoria, eventualmente costituiti a livello provinciale da "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze", o loro delegati;
  - b) dai legali rappresentanti dei soci aderenti, o loro delegati.I suddetti soggetti devono essere in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e comunque non in posizione debitoria verso il sistema associativo.
2. Sono ammesse deleghe in misura non superiore a 2 per ogni singolo componente.
3. Possono assistere all'Assemblea i componenti gli Organi previsti dal presente Statuto.
4. Ai fini di una coerente ed equilibrata rappresentanza delle diverse componenti, territoriali, categoriali e/o settoriali provinciali, il calcolo dei voti riconosciuti a ciascun legale rappresentante, o proprio delegato, componente l'Assemblea, è determinato attraverso specifico Regolamento contributivo approvato dal Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze".
5. Ai Comprensori Intercomunali tra territori confinanti, costituiti nei casi e secondo la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del presente Statuto, rappresentati in Assemblea dai rispettivi legali rappresentanti, o propri delegati, sono attribuiti tanti voti quanti la somma aritmetica di quelli attribuiti a ciascun Comune rappresentato, secondo il Regolamento contributivo di cui al precedente comma 4.

## **Art. 23**

### Assemblea: competenze

1. L'Assemblea di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze" è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria:
  - a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze" ;
  - b) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
  - c) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'anno successivo – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia",– e la delibera del Consiglio che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;



- d) elegge, a scrutinio segreto:
    - il Presidente;
    - il Consiglio, nella composizione e con le modalità previste dall'art. 25;
    - il Collegio dei Revisori dei Conti;
    - il Collegio dei Probiviri;
  - e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.
3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Interprovinciale di diretto interesse e sullo scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze", ai sensi degli artt. 15, comma 5, 24, commi 11, 12 e 13, e 37 del presente Statuto.

#### **Art. 24**

##### *Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento*

1. L'Assemblea di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze" è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, entro il 30 giugno ed il 30 novembre.
2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni.
3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. La convocazione all'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è effettuata dal Presidente a mezzo raccomandata o con strumenti aventi data certa, da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione.
5. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione.
6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati il bilancio, i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
7. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le

deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.

8. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.
9. L'Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, tre scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Il Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze" ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", di adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazione Interprovinciale di diretto interesse, e di scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze".
10. Fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 6, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.
11. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 60% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.
12. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 40% dei suoi componenti e che rappresenti il 65% dei voti complessivi. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r.. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.
13. Per lo scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze" è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.
14. Un numero non inferiore al 30% dei componenti dell'Assemblea, che disponga di non meno del 40% dei voti complessivi, può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell'Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, dell'Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

## **Art. 25**

### **Consiglio: composizione**

1. Il Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze" è composto da:
  - a) il Presidente, che lo presiede;

- b) 20 Consiglieri eletti dall'Assemblea tra i soci, effettivi e aderenti, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, con il limite massimo di 3 componenti in rappresentanza di ciascuna delle Associazioni Territoriali, Sindacati di Settore ed Associazioni di Categoria, eventualmente costituiti a livello provinciale da "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze", o ad essa aderenti;
  - c) i Presidenti provinciali dei Gruppi Giovani Imprenditori e Terziario Donna, ove costituiti;
  - d) il Presidente provinciale Enasco;
  - e) il Presidente provinciale 50&Più Fenacom;
  - f) i Presidenti degli Organismi promossi o partecipati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze";
  - g) i Consiglieri eventualmente cooptati di cui al successivo art. 26, comma 1, del presente Statuto.
2. Il componente del Consiglio, tra quelli di cui alle lettere c), d), e) ed f) del superiore comma 1, che, in corso di esercizio, cessa di ricoprire, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, la carica in virtù della quale fa parte del Consiglio, è sostituito da colui che sia stato eletto a tale carica.
  3. Qualora, in corso di esercizio, un componente del Consiglio tra quelli di cui alla lettera b) del comma 1 venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante la nomina del primo dei non eletti fino alla piena utilizzazione della lista. In caso di completamento dell'utilizzazione della lista si provvederà alla convocazione di una nuova assemblea elettiva per completare il numero dei consiglieri.
  4. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l'intero Consiglio decade e l'Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative.

#### **Art. 26**

##### **Consiglio: competenze**

1. Il Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze", su proposta del Presidente, può cooptare fino a 6 componenti tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze", individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze.
2. Il Consiglio determina le direttive dell'azione di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze", in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.
3. Il Consiglio, inoltre:
  - a) su proposta del Presidente, nomina tra i membri di Giunta 3 Vice Presidenti;

- b) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore e delibera in merito al suo trattamento giuridico ed economico;
- c) elegge, tra i propri componenti, 10 membri di Giunta, nella composizione e con le modalità previste al successivo art. 29;
- d) predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il bilancio preventivo, ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il Consiglio, nel corso dell’esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del bilancio da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;
- e) approva il Regolamento contributivo per la determinazione del calcolo dei voti riconosciuti a ciascun legale rappresentante, o proprio delegato, componente l’Assemblea;
- f) approva il Regolamento elettorale, contenente le norme e le procedure per il rinnovo dei componenti gli Organi elettivi provinciali;
- g) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze”;
- h) delibera l’eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;
- i) delibera in merito alla costituzione ed allo scioglimento di Associazioni Territoriali, di Sindacati di Settore e di Associazioni di Categoria, eventualmente promossi a livello provinciale da “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze”, ed approva il Regolamento per il loro funzionamento;
- j) delibera l’ammissione o l’esclusione, in qualità di socio aderente, di Associazioni Territoriali, di Sindacati di Settore e di Associazioni di Categoria, provinciali autonome, nonché di Organizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze”;
- k) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, sulla costituzione degli enti previsti dall’art. 5, lettera g), e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- l) delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze” negli enti ed organismi collegati, esercitandone il controllo sull’attività e sui risultati;
- m) promuove, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, del sistema associativo provinciale, per l’elargizione da parte del Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema di contributi per la loro realizzazione come previsto all’art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
- n) può fare esplicita richiesta di intervento alla Confederazione qualora “Confcommercio-Imprese per l’Italia - Unione Regionale Toscana” risultasse non possibilitata ad adempiere agli impegni obbligatori previsti nel proprio Statuto, al fine di individuare l’attuazione delle soluzioni organizzative atte a garantire le migliori condizioni di funzionamento e sviluppo del sistema in ambito regionale, anche di carattere temporaneo o sperimentale. Le decisioni relative sono deliberate dalla Giunta Nazionale confederale ed hanno carattere vincolante per i soggetti ed i livelli del sistema interessati;

- o) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze” presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché presso le società promosse e/o partecipate dalla stessa “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze”;
- p) delibera sull’eventuale respingimento delle domande di adesione e sui provvedimenti di decadenza e sanzione, ai sensi degli artt. 7, 10 e 11 del presente Statuto, specificandone i motivi;
- q) esprime proprio parere vincolante sull’adesione o costituzione di una “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazione Interprovinciale di interesse, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del presente Statuto;
- r) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell’individuazione del “titolare” di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
- s) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio, secondo modalità da esso stesso stabilite;
- t) può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;
- u) può essere delegato dall’Assemblea ad apportare al presente Statuto modifiche testuali minori che si rendessero necessarie a seguito di non sostanziali modifiche dello Statuto Confederale, nonché a seguito di formali osservazioni provenienti dal Consiglio Nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
- v) può dotarsi di un proprio Regolamento e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia ad esso demandata dal presente Statuto;
- w) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

### **Art. 27**

#### **Consiglio: modalità di convocazione e svolgimento**

1. Il Consiglio di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Firenze” è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione.
2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. La convocazione del Consiglio è effettuata a mezzo raccomandata o con strumenti aventi data certa, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a 10 giorni prima della data della riunione.
4. In caso di urgenza, l’avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data delle riunioni.
5. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché dell’ordine del giorno.

6. Il Consiglio è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

**Art. 28**  
Presidente

1. Il Presidente di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze” è eletto dall'Assemblea tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze”.
2. Il Presidente:
  - a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze”; ne ha la firma, che può delegare;
  - b) ha la rappresentanza politica di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze” ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
  - c) ha la gestione ordinaria di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze”, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
  - d) su proposta del Direttore, approva l'ordinamento degli uffici, il trattamento giuridico-economico del personale e l'assunzione o licenziamento dello stesso;
  - e) propone al Consiglio, tra i propri componenti, l'elezione di 5 membri di Giunta;
  - f) propone al Consiglio la nomina di 3 Vice Presidenti, scelti tra i membri di Giunta;
  - g) nomina, tra i Vice Presidenti, il Vice Presidente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e propone alla Giunta la nomina del Vice Presidente con delega per l'amministrazione;
  - h) può conferire incarichi o deleghe ai membri di Giunta, specificandone gli eventuali scopi;
  - i) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze”, nominando avvocati e procuratori alle liti;
  - j) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
  - k) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze”, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;
  - l) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;
  - m) sentita la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio, che rispondono in prima istanza allo stesso Presidente e successivamente alla Giunta stessa;
  - n) può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato presso tutti i livelli organizzativi del sistema associativo provinciale, o presso loro articolazioni ed

- emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, tale decisione deve essere successivamente confermata dalla Giunta;
- o) può proporre alla Giunta la nomina di un Commissario presso tutti i livelli organizzativi del sistema associativo provinciale, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;
  - p) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.
3. Fuori dal caso previsto all'art. 24, comma 14, del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

## **Art. 29**

### **Giunta**

1. La Giunta di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze" è composta dal Presidente, che la presiede, e da 10 membri eletti dal Consiglio tra i propri componenti, di cui 5 su proposta del Presidente. La Giunta affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze" e lo coadiuva nelle sue funzioni.
2. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.
3. La Giunta:
  - a) coadiuva il Presidente per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
  - b) nomina, su proposta del Presidente, il Vice Presidente con delega per l'amministrazione;
  - c) può assumere deliberati su materie di competenza del Consiglio, motivati con carattere di urgenza, sottoponendoli successivamente allo stesso Consiglio per la ratifica alla prima riunione utile;
  - d) delibera sull'ammissione di rappresentanti o delegati degli enti ed organismi collegati alle riunioni di commissioni di qualsiasi tipo o di Organi associativi;
  - e) su proposta del Presidente, può nominare un Commissario presso tutti i livelli organizzativi del sistema associativo provinciale, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;
  - f) svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.
4. In caso di vacanza, in corso di esercizio, di un membro di Giunta, si provvederà alla sua sostituzione attingendolo dal consiglio direttivo, nel rispetto delle modalità elettive e dei criteri di composizione di cui al superiore comma 1.
5. La Giunta è convocata per iscritto dal Presidente, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente della stessa fino a 5 giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione con preavviso di un solo giorno.

6. La Giunta è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

### **Art. 30**

#### **Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze” è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili, secondo il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.
3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

### **Art. 31**

#### **Collegio dei Probiviri**

1. Il sistema di garanzia statutario di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze” è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 membri effettivi e 2 supplenti. Il Presidente del Collegio dei Probiviri deve essere un avvocato iscritto all'albo.
3. La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.



7. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:
  - a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze” circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze” e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. La procedura di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio;
  - b) consultiva, esprimendo pareri sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze”.
8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

**Art. 32**  
Arbitrato

1. Le controversie tra soci e “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze” sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l'esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Firenze. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Firenze.
2. Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Firenze.
3. Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari in pensione.
4. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

**Art. 33**  
Direttore

1. Il Direttore di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze” è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio.
2. Il Direttore:
  - a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;

- b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati di cui all'art. 26, comma 3, lettera e);
- c) è il capo del personale e sovrintende gli uffici di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze", assicurando il loro buon funzionamento;
- d) propone al Presidente i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
- e) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
- f) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dalla Giunta su proposta del Vice Presidente con delega per l'amministrazione.

### **Art. 34**

#### **Consulte Provinciali**

1. Il Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze" può promuovere la costituzione di Consulte Provinciali per il Commercio, il Turismo, i Servizi ed i Trasporti e Logistica. I Settori e le Categorie interessate vengono individuate dal Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze" conformemente alle indicazioni della Confederazione.
2. Le Consulte Provinciali per il Commercio, il Turismo, i Servizi ed i Trasporti e Logistica sono composte dai Presidenti pro-tempore dei Sindacati di Settore e delle Associazioni di Categoria costituiti a livello provinciale e aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze" e da un ulteriore delegato in rappresentanza di ciascuna di dette Organizzazioni provinciali.
3. Ciascuna Consulta Provinciale costituita predispose un proprio Regolamento che sottopone ad approvazione del Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze".
4. Ciascuna Consulta Provinciale costituita:
  - elegge, nel suo seno, il Presidente;
  - può chiedere che vengano inseriti nell'ordine del giorno del Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze" argomenti inerenti alla politica del proprio ambito settoriale o categoriale;
  - esprime pareri alla Giunta ed al Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze" sui provvedimenti e le iniziative provinciali per i settori e le categorie rappresentati.
5. Il Presidente pro-tempore di ciascuna Consulta Provinciale costituita può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze".

### **Art. 35**

#### **Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria**

1. Il patrimonio di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze” è costituito:
  - dal fondo di dotazione dell'associazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;
  - dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
  - dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.
  
2. “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze” può pregiarsi di ogni entrata derivante da:
  - le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
  - i contributi confederali e dalle erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
  - le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze”;
  - ogni bene lasciato in eredità o legato;
  - ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
  - ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze”;
  - le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.
  
3. E' fatto divieto a “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze” di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.
  
4. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

### **Art. 36**

#### **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze” ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

### **Art. 37**

#### **Scioglimento**

In caso di scioglimento di “Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze”, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

**Art. 38**

Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

**Art. 39**

Codice Etico

Confcommercio-Imprese per l'Italia Provincia di Firenze adotta il codice etico di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", che ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema. Il Codice Etico è allegato al presente statuto e ne costituisce parte integrante, in quanto applicabile per il livello provinciale.

**Art.40**

Disposizioni finali

Il presente statuto entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione.

**Art. 41**

Disposizioni Transitorie

I componenti degli organi associativi in carica alla data di svolgimento dell'assemblea straordinaria per l'approvazione del presente statuto restano in carica fino alla normale scadenza prevista per l'art.12 c.1 del precedente statuto Confcommercio Firenze. Il Codice Etico di "Confcommercio Imprese per l'Italia", di cui all'art.39, entrerà in vigore con il 1° gennaio 2013.